



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 95

Oggetto: Riforma dello Sport – I Decreti Legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 11-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 11 – 2021

Oggetto: Riforma dello Sport – I Decreti Legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale -

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021 due dei Decreti Legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri in attuazione della Legge Delega n. 86 dell'8 agosto 2019, recante riforma dello sport.

Trattasi dei D.Lgs. n. 36 e 37, entrambi con data 28 febbraio 2021, recanti rispettivamente riordino e riforma delle disposizioni in materia di Enti Sportivi Professionistici e Dilettantistici nonché di lavoro sportivo (**D.Lgs. n. 36**), e misure in rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società e di accesso all'esercizio della professione di Agente Sportivo (**D.Lgs. n. 37**).

Come peraltro riportato anche da molta parte della stampa specializzata nonché puntualizzato da molti dei massimi dirigenti di vertice dello sport italiano, notevoli sono state e permangono le perplessità che molte delle norme recate dai Decreti Delegati, **soprattutto dal D.Lgs. n. 36**, destano nel mondo sportivo dilettantistico e soprattutto nelle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che costituiscono la base dello sport italiano, le quali si reggono sul volontariato di centinaia di migliaia di soggetti e che con la loro attività rendono possibile a milioni e milioni di ragazzi e ragazze, giovani e meno giovani, di praticare lo sport e di inserirsi nella vita sociale costituendo, nel contempo, un formidabile bacino per la formazione dei campioni che daranno prestigio e lustro al Paese.

In particolare, la Federazione Italiana Gioco Calcio ha da sempre affermato, e ancora oggi lo ribadisce, che il calcio dilettantistico è il fiore all'occhiello dell'intero movimento calcistico nazionale.

In effetti, molte delle norme introdotte con i Decreti Delegati e, in particolare con il D.Lgs n. 36, recante disposizioni in materia di lavoro sportivo, apportano consistenti modifiche sia dal punto di vista civilistico, sia fiscale sia previdenziale nel mondo sportivo dilettantistico e, recando non poche difficoltà alle ASD e SSD che finora hanno potuto godere di alcune norme agevolative – tra tutte la Legge n. 398/1991, l'art. 90 della Legge n. 289/2002 e la Legge n. 133/1999 – le quali hanno finora reso meno pesante la gestione finanziaria e amministrativa degli Enti Sportivi Dilettantistici.

Di fatto, poi, è stata sostanzialmente abrogata la Legge n. 91 del 1981, introducendo la nuova definizione di **lavoratore sportivo** – senza operare alcuna distinzione tra lavoratore professionista e dilettante – soltanto differenziandola da quella dell'**amatore** che, secondo le nuove disposizioni, si sostituisce allo "sportivo dilettante" con caratteristiche molto simili alla figura del "volontario".

E', comunque, da considerare che le novità, che saranno, seppure in termini molto concisi, riportate di seguito – con il proposito di ulteriori Circolari illustrative nel tempo -, entreranno in vigore soltanto dal **1° luglio 2022** e che dovranno, nel frattempo, essere emanati i Decreti attuativi con i conseguenti chiarimenti delle amministrazioni competenti – Agenzia delle Entrate e INPS – che potrebbero attenuare, seppure parzialmente, le difficoltà cui sono chiamate ad andare incontro le ASD e le SSD.

Di seguito si riportano alcune delle disposizioni recate dal D.Lgs n. 36 del 28 febbraio 2021 che più interessano le ASD e le SSD.

Titolo II° – Enti Sportivi Dilettantistici e Professionistici

Capo I° - L'art. 6 stabilisce *la forma giuridica* degli Enti Sportivi Dilettantistici che possono assumere una delle seguenti forme:

a)-ASD priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile;

- b)-ASD con personalità giuridica di diritto privato;
- c)-società di cui al Libro V del Codice Civile.

Con il comma 2 dell'art. 6, le ASD, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di Enti del Terzo Settore. In tal caso le norme del Decreto trovano applicazione in quanto compatibili.

L'art.7 *statuisce in materia di atto costitutivo e statuto.*

Premesso che per le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche sussiste l'obbligo di costituirsi con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede sociale, nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a)-la denominazione;
- b)-l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c)-l'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione;
- d)-l'assenza del fine di lucro;
- e)-le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le Società Sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
- f)-l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli Organi statutari;
- g)-le modalità di scioglimento dell'Associazione;
- h)-l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle Società e delle Associazioni.

L'art. 8 – assenza di fine di lucro – stabilisce l'obbligo per le ASD e le SSD di destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio e, con il comma 2, vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione a soci o associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali anche nel caso di recesso.

Il comma 3 dell'art. 8- prevede che per le Società Sportive Dilettantistiche costituite nelle forme di cui al Libro V del Codice Civile, è possibile destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Il successivo comma 4 stabilisce, poi, che gli Enti Dilettantistici che assumono le forme di cui al Libro V del Codice Civile, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

L'art. 9 regolamenta, per la prima volta, la possibilità per le ASD e le SSD *di esercitare attività diverse da quelle principali sportive connotate da carattere "secondario e strumentale"* rispetto alle attività istituzionali. In sostanza viene legislativamente permesso di svolgere attività limitatamente ad altri servizi.

L'art. 10 – riconoscimento ai fini sportivi – premesso che le ASD e le SSD sono riconosciute ai fini sportivi dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, stabilisce che la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da ASD e SSD avviene mediante l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport, il quale trasmette annualmente all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle ASD e delle SSD ivi iscritte.

Con **l'art. 11 – incompatibilità** - vieta agli amministratori delle ASD e SSD di ricoprire qualsiasi carica in altre Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.

L'art. 12 -disposizioni tributarie -, come già previsto dal comma 4 dell'art. 90 della Legge n. 289/2002, prevede, con riguardo alla posizione tributaria delle ASD e SSD, che sui contributi erogati dal CONI, dalle FSN e dagli EPS non si applica la ritenuta del 4% a titolo di acconto stabilita dall'art. 28, secondo comma, del DPR n. 600/1973.

Con il comma 2 è stabilito che gli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD e SSD, nonché delle FSN e degli EPS riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

Infine, il comma 3 dello stesso art. 12 prevede, così come già stabilito con il comma 8 dell'art.90 della Legge n. 289/2002, che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di ASD e SSD, nonché di ASD scolastiche che attività nei settori giovanili riconosciuti dalle FSN, o da Enti di Promozione Sportiva, costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo di 200 mila euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o del prodotto del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 108, comma, del TUIR.

Il Capo II del Titolo II – artt. 13 e 14 – riguarda le Società Sportive Professionistiche

Il successivo Titolo III – Persone fisiche – artt. da 15 a 17 statuisce in materia di atleti, tecnici, dirigenti e direttori di gara.

L'art. 15 – atleti – stabilisce che, con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria Associazione o Società Sportiva o, nei casi ammessi, con la FSN o DSA.

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività ed alle competizioni organizzate dalla FSN, dalla DSA, dall'EPS di appartenenza dell'ASD o della SSD cui è associato nonché di concorrere, se in possesso dei requisiti richiesti, a ricoprire le cariche dei relativi Organi direttivi e di partecipare alle Assemblee degli Organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari. Nell'esercizio della pratica sportiva l'atleta è tenuto ad osservare le norme dettate dal CONI e dalle FSN, DSA, EPS di appartenenza.

L'art. 16 – tesseramento degli atleti minorenni – tratta le regole per il tesseramento degli atleti minorenni introducendo importanti modifiche. La richiesta di tesseramento può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della potestà genitoriale. In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni degli artt. 316 e 337-bis del Codice Civile.

Dal compimento del dodicesimo anno di età, l'atleta minorenne non può essere tesserato se **non** presta personalmente il proprio assenso.

Per effetto del comma 3, **i minori di 18 anni che non sono cittadini italiani**, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso Società affiliate alle FSN, alle DSA o agli EPS, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al compimento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte di coloro che, ricorrendo i presupposti di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

L'art. 17 – Tecnici, dirigenti, direttori di gara sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dalle FSN o dall'EPS di appartenenza.

L'art. 18 – direttori di gara – stabilisce il ruolo centrale dei direttori di gara, i quali partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Essi provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei relativi risultati.

Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle FSN, delle DSA e degli EPS, dotate di autonomia operativa.

Il Titolo IV detta norme in materia di discipline sportive che prevedono *l'impiego di animali*.

La parte decisamente più importante è quella del Titolo V che reca disposizioni in materia di lavoro sportivo.

Sono state introdotte nuove disposizioni in materia di rapporti di lavoro nello sport che hanno innovato profondamente, modificandola, la precedente disciplina.

Già con l'**art 25, comma 1**, è stata eliminata qualsiasi differenza tra Professionisti e Dilettanti.

Infatti, viene stabilito che "**E' lavoratore sportivo l'atleta, l'istruttore, l'allenatore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara** che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui al successivo articolo 29".

Va subito evidenziato che anche il "direttore di gara" è considerato "lavoratore sportivo", la cui attività sportiva finora non è mai stata considerata "lavorativa".

Con il **comma 2** è stato precisato che l'attività di lavoro sportivo, posta in essere sia da un professionista che da un dilettante, può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

E' previsto, con il **comma 3**, che, in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, ai fini della certificazione dei contratti, è possibile operare sulla base di parametri stabiliti dagli accordi collettivi o, in assenza, determinati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto.

Con il **comma 4** è previsto che l'attività di lavoro sportivo può essere oggetto di prestazioni occasionali.

Il successivo **comma 5** stabilisce che ai rapporti di lavoro sportivo si applicano le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

I lavoratori **dipendenti pubblici** possono, come previsto dal successivo **comma 6**, prestare la propria attività nell'ambito delle ASD/SSD fuori dell'orario di lavoro, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. Ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui al successivo art. 29.

Con l'art. 26, comma 1, sono escluse alcune delle norme previste per il lavoro subordinato che possono essere incompatibili con la particolarità della prestazione sportiva; infatti, con il successivo **comma 2**, è previsto che il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a **cinque anni** dalla data di inizio del rapporto ed è ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una Società all'altra, purchè lo consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS.

Le FSN, le DAS e gli EPS possono prevedere – **comma 4** - la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle Società e degli sportivi per la corresponsione delle indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva.

L'art. 27 – rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici - stabilisce che il lavoro sportivo prestato dagli atleti nei settori professionistici come attività principale, ovvero prevalente e continuativa, si presume oggetto di **contratto di lavoro subordinato**. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di **contratto di lavoro autonomo** quando l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione/evento e per un breve periodo di tempo e salvo che lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che concerne sedute di allenamento e, comunque, la prestazione, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni in un anno.

I commi 4 e 5 dell'art. 27 dispongono in materia di stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la Società destinataria delle prestazioni sportive, secondo un contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla FSN, dalla DSA e dalle organizzazioni sindacali delle categorie di lavoratori sportivi interessate con l'obbligo, per la Società, di depositare **entro sette giorni** il contratto presso la Federazione competente unitamente ad ulteriori contratti che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari

L'art. 28 – direttore di gara - prevede, invece, che il contratto di lavoro del direttore di gara sia stipulato dalla federazione.

L'art. 29 dispone in materia di prestazioni amatoriali.

Il **comma 1** stabilisce che le ASD e le SSD, le FSN, le DSA e gli EPS riconosciuti dal CONI possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **amatori** che prestano **gratuitamente** la loro opera per lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, (ivi compresa, è da ritenere, secondo quanto in passato espresso dall'Agenzia delle Entrate, l'attività dei dirigenti che collaborano alla realizzazione della manifestazione), nonché per la formazione della didattica e della preparazione degli atleti.

Il **comma 2** prevede che le **prestazioni amatoriali non possono essere retribuite** in alcun modo e possono essere riconosciuti soltanto i premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive nonché le indennità di trasferta e i rimborsi spese anche forfetari, a cui si applica l'art. 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese **superano** il limite reddituale di cui all'art. 69, comma 2 del TUIR (10.000,00 euro), le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale ai sensi dell'art. 25, comma 1, per l'intero periodo.

Le prestazioni amatoriali - **comma 3** - sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.

I volontari devono essere assicurati per la responsabilità civile verso i terzi (**comma 4**).

L'art. 30 – formazione di giovani atleti - prevede la possibilità di stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale con **"giovani atleti"**. Al termine del periodo di apprendistato, fissato dal contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La Società o Associazione Sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui all'art. 31, comma 2, in favore della diversa Società o Associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica amatoriale o giovanile.

L'art. 31 stabilisce, al comma 1, l'abolizione del "vincolo sportivo" entro il 1° luglio 2022. Le FSN possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso.

Decorso il termine del 1° luglio 2022, il vincolo sportivo si intenderà abolito.

Il successivo **comma 2** stabilisce che le FSN prevedono con proprio regolamento che, in caso di contratto di lavoro sportivo le Società Professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra la Società o Associazione Dilettantistica presso le quali l'atleta ha svolto attività sportiva dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione; stesso premio è dovuto in caso di contratto con un'altra Società/Associazione Sportiva Dilettantistica.

La misura del premio è individuata dalle singole FSN secondo modalità e parametri che tengano conto dell'età degli atleti, della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e le Società/Associazioni Sportive con le quali concludono il primo contratto di lavoro sportivo.

L'art. 32 legifera in materia di *controlli sanitari dei lavoratori sportivi*, prevedendo che l'attività sportiva debba essere svolta sotto controlli medici secondo norme stabilite dalle FSN, dalle DSA ed approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport.

Con il comma 2 è prevista l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascun sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale. I commi successivi riguardano i tempi, le modalità e gli oneri per l'istituzione, l'aggiornamento, la custodia della scheda sanitaria da parte delle competenti FSN e DSA prevedendo la possibilità di stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.

L'art. 33 - sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori – individua le disposizioni ordinamentali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. L'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo è certificata da un Medico Specialista in Medicina dello Sport.

Con il comma 6 sono dettate disposizioni in materia di **sicurezza dei minori** che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi da parte delle Associazioni e Società Sportive, tra cui la

designazione di un Responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

L'art. 34 – *assicurazione contro gli infortuni* – dispone al comma 1 l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori subordinati sportivi.

Per gli sportivi dei settori dilettantistici che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria.

L'art. 35 - *trattamento pensionistico* – reca disposizioni in materia pensionistica dei lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività. Essi devono essere iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS che assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

Nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi, titolari di contratti di *cococo* o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziali. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione Separata INPS.

Per i lavoratori titolari di contratti di *cococo* o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali iscritti alla Gestione Separata INPS, che risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, - **comma 6** - l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 10%, mentre per i lavoratori titolari di contratti *cococo* o che svolgono prestazioni occasionali, iscritti alla Gestione Separata ma che **non** risultano assicurati presso altre forme obbligatorie - **comma 7** - l'aliquota contributiva è pari al 20% per l'anno 2022, al 24% per il 2023, al 30% per il 2024 ed al 33% per il 2025.

Per i lavoratori che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla Gestione Separata INPS, che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 15% per l'anno 2022, al 20% per l'anno 2023, al 22% per il 2024 ed al 25% per il 2025.

L'art. 36 reca norme in materia di *trattamento tributario*.

Comma 1 - l'indennità prevista dal comma 4 dell'art. 26 è soggetta a tassazione separata agli effetti dell'IRPEF.

Il successivo **comma 2** stabilisce che per tutto quanto non regolato dal D. Lgs., è fatta salva l'applicazione delle norme del TUIR.

Il comma **3** prevede che per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti prevista dall'art. 26, le Società Sportive debbono osservare le disposizioni del DPR n. 633/1972 (IVA), distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo anche conto del rispettivo volume d'affari.

Per le ASD e SSD, comma **3**, resta ferma la disciplina agevolativa di cui all'art. 148, comma 3 del TUIR. Si ricorda che il terzo comma dell'art. 148 TUIR stabilisce la non commercialità, per le ASD, delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre Associazioni che per legge, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai propri associati.

Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi degli art. 31, comma 2, – **comma 4** - sono equiparate alle operazioni esenti ai fini IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972; il premio non concorre alla determinazione del reddito per i soggetti percipienti che hanno optato per la Legge n. 398/1991. Occorre rilevare che le NOIF della FIGC prevedono altre forme di premi: alla carriera, indennità di formazione, ecc. non previsti dal Decreto. L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 37/E del 20 dicembre 2013 ha ritenuto applicabile anche ai predetti premi la disciplina fiscale prevista per il premio di addestramento e formazione tecnica.

Resta ferma – **comma 5** - la disciplina recata dalla Legge n. 398/91 (*regime forfetizzato per le ASD/SSD con proventi commerciali non superiori a 400.000,00 euro annui*), dall'art. 25 della Legge n. 133/1999, *fatta eccezione per i contratti di lavoro sportivo*, e dall'art. 90 della Legge n. 289/2002.

Tuttavia, **viene modificata profondamente** – **commi da 6 a 8** - la disciplina dei “**compensi**” ai dilettanti. Infatti, sono considerati “redditi diversi”, sia ai fini fiscali che previdenziali, ai sensi dell'art. 67, comma 1,

lett. m), del TUIR, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi, soltanto entro il **limite di 10.000,00 euro l'anno**, come previsto dall'art. 69, comma 2, primo periodo del TUIR e, per "premi e compensi" erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica" si intendono **soltanto** gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

Ne consegue che nel settore sportivo dilettantistico sono esenti, in quanto "redditi diversi" e fino al limite di 10.000,00 euro annui, soltanto le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa e gli emolumenti **occasionalmente** riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

La stessa soglia di esenzione di 10.000,00 euro annui si applica ai redditi di lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia del rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.

Il successivo art. 37 – rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale - regola i rapporti di *cococo di carattere amministrativo-gestionale*. Anche per essi opera il **limite di 10.000,00 euro esenti** in quanto "redditi diversi". E si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo e dell'assicurazione per invalidità, la vecchiaia e superstiti con l'iscrizione alla Gestione Separata INPS. Quando i compensi, le indennità di trasferta e i rimborsi spese **superano il limite reddituale di 10.000,00 euro**, le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura professionale per l'intero importo. Ai contratti *cococo* di carattere amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 35.

Con l'art. 38 – settori professionistici e dilettantistici – viene chiarita la distinzione tra disciplina sportiva professionistica ed attività sportiva dilettantistica, stabilendo il principio secondo cui sono professionistiche le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle FSN o dalle DSA secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline Sportive Associate stesse con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI.

Il Decreto Legislativo n. 36 dispone, poi, al Capo II del Titolo V, **con l'art. 39**, disposizioni a **sostegno delle donne nello sport**. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il "Fondo per il professionismo negli sport femminili" con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per il 2020, di 3,9 milioni di euro per il 2021 e di 3,9 per il 2022. Le FSN che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili possono presentare la domanda di accesso al Fondo qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato ad obiettivi previsti dal comma 3.

L'art. 40 – promozione di parità di genere – introduce l'obbligo per il CONI di emanare, entro sei mesi, un Regolamento con i principi informativi per promuovere l'incremento della partecipazione femminile e della rappresentanza delle donne nello sport.

Con il **Capo III. artt. 41 e 42**, sono dettate ulteriori disposizioni in materia di laureati in Scienze Motorie.

Con il successivo **Titolo VI – artt. da 43 a 50**, sono introdotte disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei Corpi Civili dello Stato.

Infine, il **Titolo VI, artt. 51 e 52, reca norme transitorie e abrogazioni**.

Le disposizioni di cui agli artt. da 25 a 30, e da 32 a 37 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022. Trattasi in particolare delle norme innovative in materia di lavoro sportivo e disciplina del rapporto di lavoro sportivo, del trattamento pensionistico e di quello tributario. Le disposizioni dell'**art. 31 – abolizione del vincolo sportivo** - si applicano, anch'esse, come previsto dallo stesso art. 31, dal **1° luglio 2022**.

Sono, infine, abrogate, **con l'art. 52**, alcune di quelle disposizioni di legge che sono state modificate o hanno trovato locazione nel Decreto stesso.

In particolare, sono abrogate **dal 1° luglio 2022**: la Legge n. 366 del 1973 (estensione ai calciatori della previdenza ENPALS); la Legge n. 91 del 1981 (professionismo sportivo); l'art. 6 del D.Lgs. n. 38 del 2000 (obbligo assicurativo per gli sportivi professionisti); l'art.2, comma 2. lett. d), D.Lgs. n. 81 del 2015 (disciplina del lavoro subordinato per tutti i contratti di collaborazione fatta eccezione per quelli che rendono prestazioni presso Società e Associazioni Sportive).

Sono, invece, abrogati, dall'entrata in vigore del Decreto: alcuni commi dell'art. 90 della Legge n. 289/2002 che sono stati trasfusi nel Decreto stesso; la Legge 20 gennaio 2016, 12 (integrazione sociale per i giovani sportivi extracomunitari); l'art. 1, comma 369, ultimo periodo della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (diritto alla

pratica sportiva di cittadini di altri Paesi); l'art. 12-bis del D.L. 14 agosto 2020 (interventi per il passaggio al professionismo e tutele sul lavoro sportivo femminile).

Decreto Legislativo n. 37 del 28 febbraio 2021 - (*rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive e di accesso ed esercizio della professione di Agente Sportivo*)

Si porta all'attenzione delle Società il contenuto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 37, che tratta della **tutela dei minori**.

In particolare, il lavoratore sportivo può essere assistito da un Agente Sportivo a partire dal compimento del **quattordicesimo anno di età** e il contratto di mandato sportivo, qualora abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un lavoratore sportivo minore di età (14 anni), deve essere sottoscritto a pena di nullità da uno degli esercenti la potestà genitoriale o dell'esercente la tutela legale del minore. Il comma 3 dell'art. 10 stabilisce, poi, che **nessun pagamento**, utilità o beneficio è dovuto all'Agente Sportivo **da parte del minore** in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la possibile remunerazione dell'Agente Sportivo da parte della Società o Associazione Sportiva contraente.

Il contratto deve essere redatto anche nella lingua di nazionalità del minore.